



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
D.M. 0000165 del 19/06/2014

**VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

**VISTI** gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** che, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs. 23 Maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

**VISTA** la Legge 23 Agosto 2004 n. 239 "Norme per il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni urgenti in materia di energia";

**VISTO** il D.M. 21 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo";

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S. e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della



Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Abruzzo, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 16.06.2011 (DVA-2011-0014937 del 21.06.2011) dalla Società Gas Plus Storage S.r.l. relativa al progetto riguardante lo "Stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi Poggiofiorito Stoccaggio" con attività da realizzarsi nel Comune di San Martino sulla Marrucina (CH);

**PRESO ATTO** che la Società Gas Plus Storage S.r.l. ha provveduto, in data 16.06.2011, a dare avviso al pubblico sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed "Il Messaggero" (Ed. Abruzzo), dell'avvenuto deposito della documentazione di rito per la pubblica consultazione;

**PRESO ATTO** che la Società Gas Plus Storage S.r.l. in data 04.04.2012, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 334/99, ha dato comunicazione al pubblico sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Messaggero" (ediz. Abruzzo) dell'avvenuto deposito del "Rapporto Preliminare di Sicurezza" presso il Comitato Tecnico dell'Abruzzo nonché i medesimo uffici presso cui era già stata depositata la documentazione di VIA;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A. in data 16.06.2011, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è pervenuta l'osservazione del Comune di San Martino sulla Marrucina (CH) prot. 1961 del 01.06.2012, successivamente integrata con nota prot. 1681 del 29.03.2012;

**PRESO ATTO** che il progetto riguardante lo "Stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi Poggiofiorito Stoccaggio" con attività da realizzarsi in Comune di San Martino sulla Marrucina (CH), è ricompreso tra gli impianti di cui all'allegato II punto 17) "Stoccaggio di gas naturale e di CO<sub>2</sub> in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

**PRESO ATTO** che:

- il giacimento di Poggiofiorito è stato scoperto nel 1971 con l'apertura del pozzo "Poggiofiorito 1"; successivamente sono stati perforati altri pozzi e precisamente:



- “Poggiofiorito 2, 3, 5, 7, 9 dir e 9 dir A”, i quali avevano come obiettivo tutti i livelli del campo denominati: “A”, “cineritico” e “B”;
- il campo Poggiofiorito ha prodotto solamente dal livello “B” con il pozzo “Poggiofiorito 1”;
  - ai fini della idoneità allo stoccaggio, la copertura del livello “B” è garantita da un complesso argilloso, definito “complesso caotico”, dello spessore di circa 80 metri, che separa idraulicamente i livelli soprastanti; la tenuta della copertura è stata dimostrata anche con analisi sui gradienti di pressione;

**CONSIDERATO** che il progetto prevede:

- il work-over (rifacimento) del pozzo esistente “Poggiofiorito 1 bis dir A”;
- la perforazione di due nuovi pozzi nell’area attualmente adibita alla Centrale di Poggiofiorito;
- la costruzione di una nuova Unità di Compressione per consentire lo stoccaggio di gas naturale prelevato dalla rete nazionale;
- una nuova Unità di Trattamento per rendere il gas estratto dai pozzi conforme alle specifiche di vendita, che sarà realizzata in un’area di ampliamento dell’attuale Centrale di Poggiofiorito;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 1171 del 01.03.2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S., costituito da n. 36 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo con nota DG/PBAAC/34.19.04/9015/2012 del 26.03.2013, costituito da n. 6 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere “non favorevole” espresso dalla Regione Abruzzo con giudizio n. 2173 del 14.03.2013, costituito da n. 9 pagine compresa la lettera di trasmissione, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere n. 1238 del 24.05.2013, costituito da n. 12 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S. rileva che *“le motivazioni del parere non favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale della Regione Abruzzo sono state comunque esaminate e valutate nell’ambito del parere n. 1171 del 01.03.2013 dove hanno trovato adeguata considerazione e definizioni”*;

**VISTA** la nota prot. 1995 del 01.03.2013 con cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Direzione Regionale Abruzzo), rappresenta la necessità di conoscere, ai fini di poter esprimere il proprio parere sul *rapporto preliminare di sicurezza* nell’ambito della procedura di cui al D.lgs 334/99, le determinazioni del Ministero



dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *"sugli aspetti di dissesto geologico in atto e rappresentati dallo stesso Comune di San Martino sulla Marrucina con propria nota prot 1961 del 01.06.2012"*;

**ACQUISITO** il parere n. 1328 del 06.09.2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S., costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che nel sopra citato parere n. 1328 del 06.09.2013, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S, in considerazione del fatto che le cause di preoccupazione evidenziate dal Comune di San Martino della Marrucina, erano comunque già state considerate e valutate, sia nel proprio precedente parere n. 1171 del 01.03.2013 relativo quadro prescrittivo, sia nel parere n. 1238 del 24.05.2013, con cui veniva contro dedotto il parere non favorevole della Regione Abruzzo, ha ritenuto di *"confermare le indicazioni e prescrizioni già espresse"* nel parere n. 1171 del 01.03.2013;

**ACQUISITA** la Relazione Finale redatta dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS concernente *"l'aggiornamento delle prescrizioni afferenti al monitoraggio microsismico, geodetico e termodinamico per le attività di stoccaggio di gas in strutture geologiche profonde"* costituita di 22 pagine e approvata dalla medesima Commissione nell'Assemblea Plenaria del 13.12.2013, ed acquisita dalla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali con protocollo DVA-2014-0000288 del 09.01.2014 che allegata al presente decreto come parte integrante;

**CONSIDERATO** che si è ritenuto necessario, alla luce delle risultanze degli approfondimenti contenuti nella sopra detta Relazione, integrare ed aggiornare il quadro prescrittivo del precedente parere n. del n. 1171 del 01.03.2013;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;
- sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da

acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;

- sulla base della detta ricognizione risulta da acquisire l'autorizzazione relativa alla *Verifica di compatibilità idrogeologica di cui alle Norme tecniche di attuazione del P.A.I. Abruzzo*; al riguardo l'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con nota prot. RA/92957 del 08.04.2013 ha rappresentato la necessità di acquisire, per il prosieguo dell'istruttoria tecnica, della documentazione integrativa. Non essendosi pertanto ancora conclusa, alla data del presente provvedimento l'istruttoria tecnica relativa, si prescrive che detta autorizzazione sia acquisita in sede di definizione del procedimento autorizzativo prima dell'entrata in esercizio dell'impianto;
  - per quanto concerne il *Nulla-Osta relativo al Vincolo idrogeologico*, il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Chieti, con nota prot. 16106/PAL del 23.11.2012 ha rilasciato il nulla osta in merito al vincolo idrogeologico, ai sensi del RDL 3267/1923, del regolamento di applicazione R.D. 1126/1926 e dell'art. 74 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Chieti, condizionatamente al rispetto di alcune prescrizioni che sono state recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;
  - risultano ancora da acquisire da parte della Provincia di Chieti, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e l'Autorizzazione agli scarichi idrici relativi alle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 medesimo decreto legislativo. Dette autorizzazioni dovranno essere acquisite in sede di definizione del procedimento autorizzativo prima dell'entrata in esercizio dell'impianto;
- prima della conclusione della conferenza di servizi decisoria dovranno essere acquisite le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, relativi al livello di progettazione valutato con il presente decreto;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione.

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;



## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto, presentato dalla Società Gas Plus Storage S.r.l., con sede legale in Milano, in Viale Enrico Forlanini, 17, relativo al progetto "Stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi Poggiofiorito Stoccaggio" - consistente nella realizzazione della Centrale di stoccaggio, di due nuovi pozzi e di un rifacimento di un pozzo già esistente, nella costruzione di una nuova Unità di Compressione e di una nuova Unità di Trattamento del gas - localizzato interamente nel Comune di San Martino sulla Marrucina (CH), a condizione che vengano rispettate prescrizioni di cui all'art. 1.

### Art. 1 Quadro Prescrittivo

#### Sezione A Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

A.1) il progetto della rete di monitoraggio microsismico dovrà essere reso coerente alle indicazioni di seguito esposte; qualora dovessero presentarsi delle difficoltà e/o difformità rispetto alle stesse nella realizzazione della predetta rete, dovrà essere data tempestiva informazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A spese del proponente:

- a) dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio microsismico (secondo le indicazioni progettuali presentate dal Proponente stesso), condivisa dalle strutture competenti indicate dalla Regione Abruzzo, in grado di determinare la massima accelerazione del suolo provocata da un terremoto riconducibile alle attività di stoccaggio, ed in grado di ubicare i sismi fino a Magnitudo pari a 0,9; a tale rete dovrà essere associato un sistema di riconoscimento ed ubicazione degli eventi, anche tramite le "forme d'onda", tale da consentire una valutazione in tempo sufficientemente breve della microsismicità significativa;
- b) per l'ubicazione dei terremoti deve essere utilizzato un modello sismico del sottosuolo basato su di una ricostruzione geologico - strutturale completa che includa tutti i dati disponibili, compresi i dati di pozzo e i dati geofisici ricavati da sismica a riflessione; il modello dovrà essere in grado di ubicare gli ipocentri dei sismi allo scopo di valutare se essi siano o meno associabili a specifiche faglie;
- c) con tale rete dovrà essere realizzato - per i nuovi progetti - un monitoraggio sismico della durata di almeno 1 anno consecutivo prima dell'avvio delle attività di stoccaggio (cioè prima che vengano variate le pressioni nel sottosuolo tramite la reiniezione/estrazione di fluidi) al fine di determinare la condizione di micro sismicità locale ante-operam;



- d) la rete microsismica dovrà coprire un'area tale da comprendere almeno tutta la proiezione in superficie del giacimento e le stazioni di misura dovranno essere in grado di registrare sismi in un raggio di almeno 5 km dal "fondo-pozzo". Qualora la micro sismicità riconducibile alle attività di esercizio dello stoccaggio eguagli o superi la Magnitudo Locale di 3.0, dovranno essere adottati dal soggetto gestore responsabile tutti gli accorgimenti opportuni atti a riportare la Magnitudo Locale massima dei sismi a valori inferiori a 2.0; del problema insorto e di tutte le azioni attivate di conseguenza deve essere fornita una reale quanto immediata informazione agli uffici competenti della Regione Abruzzo e dello Stato, i quali dovranno essere indicati nel provvedimento di autorizzazione;
- e) a seguito del monitoraggio microsismico di almeno due anni consecutivi di attività - a partire dall'inizio della gestione nelle condizioni di nuova autorizzazione - e nel caso il monitoraggio evidenzi limiti tecnici - potranno essere ridefinite le caratteristiche della rete microsismica;
- f) il monitoraggio microsismico dovrà continuare per l'intera vita dello stoccaggio. Successivamente alla chiusura eventuale dello stoccaggio il monitoraggio microsismico dovrà comunque continuare per un periodo definito dall'Autorità competente sulla base delle conoscenze acquisite durante tutto il periodo di monitoraggio;
- g) i dati relativi al monitoraggio microsismico dovranno essere resi pubblici sia agli Enti che ai cittadini residenti nelle aree interessate secondo forme e modalità che verranno ritenute più opportune.

A.2) per l'effettuazione del monitoraggio in pozzo dovrà essere installata una serie di moduli strumentali in un pozzo espressamente dedicato al monitoraggio del giacimento, consistente di geofoni triassiali e di inclinometri per il controllo geodetico della variazione di inclinazione della formazione in esame, integrati in una serie di "moduli strumentati" distanziati di alcune decine di metri e posti lungo la parte inferiore del pozzo (sotto, dentro e sopra i livelli di stoccaggio);

A.3) al fine del monitoraggio della subsidenza il rilievo della deformazione al suolo dovrà essere fatto tramite analisi interferometrica dei dati satellitari radar (InSAR senso lato) con le più aggiornate tecniche di elaborazione dei dati. Ove necessario l'analisi dovrà utilizzare i dati rilevati su un numero adeguato di "scatters" permanenti. I rilievi interferometrici dovranno essere calibrati con dati provenienti da una rete GPS differenziale ed estendersi sulla superficie ad un'area con dimensioni lineari almeno doppie di quelle della struttura geologica dello stoccaggio. Dovranno essere fornite sia le mappe di deformazione verticale che quelle di deformazione Est-Ovest; ove tecnicamente possibile anche le mappe di deformazione Nord-Sud. Le deformazioni rilevate dovranno essere modellate tramite un adeguato modello geologico-stratigrafico-strutturale, al fine di valutare se vi siano isteresi nella deformazione, identificare eventuali faglie




criticamente stressate e determinare i volumi di roccia di possibile accumulo degli stress. Le mappe di deformazione al suolo dovranno essere realizzate anche nei periodi intermedi del ciclo di stoccaggio;

- A.4) dovrà essere assicurata l'effettuazione di un monitoraggio per l'ottimizzazione della gestione dei fluidi di giacimento per l'acquisizione in continuo dei dati termodinamici di testa e fondo pozzo, in corrispondenza di uno o più pozzi significativi ai fini della valutazione del comportamento dei fluidi e degli eventuali spostamenti dell'acquifero di fondo. Tale operazione potrà essere effettuata attraverso la discesa di *memory-gauges* nei pozzi ritenuti idonei. I risultati dovranno essere trasmessi con cadenza almeno annuale al MATTM, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Regione Abruzzo, per le verifiche di competenza;
- A.5) prima dell'inizio delle attività di realizzazione delle opere di progetto, il proponente dovrà acquisire tutte le autorizzazioni territoriali necessarie sulla base dell'attuale normativa a livello regionale, provinciale e comunale;
- A.6) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato all'Autorità di Bacino sulla base dello "Studio di compatibilità idrogeologica";
- A.7) ad ulteriore conferma delle conoscenze riguardanti le caratteristiche geo meccaniche delle rocce, in modo particolare di quelle di copertura, ed anche come contributo ad una più accurata definizione delle pressioni più idonee a ottimizzare le operazioni di iniezione ed estrazione del gas durante l'esercizio, nella fase di perforazione dei pozzi dovranno essere raccolte ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche fisico meccaniche delle rocce costituenti il serbatoio e il cap rock, finalizzate all'analisi del comportamento sottosforzo delle suddette rocce, con verifica degli stati limite; i campioni indisturbati dovranno essere sottoposti a prove geotecniche e petrofisiche e successiva modellazione;
- A.8) dovrà essere realizzato un modello numerico polifasico policomponente del flusso nei mezzi porosi del giacimento che includa il trasporto attraverso la porosità primaria e la fratturazione; il modello dovrà essere calibrato con tutti i dati a disposizione ed usato in fase di esercizio per l'analisi dei dati del monitoraggio;
- A.9) nel corso dell'attività dell'impianto, ed in particolar modo nei primi due anni che comprendono un doppio ciclo iniezione - erogazione ciascuno, dovranno essere definite e valutate le variazioni dell'acquifero al fine di caratterizzare lo scenario di stock, in relazione al rapporto tra cushion gas e working gas;
- A.10) dovrà essere prevista una attività di valutazione e controllo delle emissioni di gas in atmosfera, in accordo con ARTA Abruzzo, specificando tutte le misure e gli accorgimenti necessari al fine di ridurre o eliminare sia le emissioni fuggitive che quelle puntuali;

- A.11) nella fase di perforazione dovranno essere rilevati ulteriori dati riguardanti sia le falde idriche eventualmente presenti in superficie che quelle più in profondità, verificando le possibili interferenze l'opera in progetto che dovranno essere impediti;
- A.12) nella fase di perforazione dovranno essere raccolti dati su eventuali superfici di discontinuità superficiali lungo le quali possano verificarsi fenomeni o accentuarsi fenomeni di scivolamento gravitativo; tali indagini dovranno essere collegate alle analisi di cui alla successiva prescrizione;
- A.13) la pressione massima in fase di esercizio non potrà superare la pressione originaria pari a 131,5 kg/cm<sup>2</sup> eventuali modifiche che riguardino l'esercizio dell'impianto con pressioni superiori a quella originaria dovranno essere assoggettate a VIA;
- A.14) dovrà essere assicurata l'efficienza dei sistemi di sicurezza atti ad impedire la fuoriuscita di fluidi di strato nel caso di risalita imprevista ed improvvisa degli stessi;
- A.15) allo scopo di impedire l'aumento del rischio in superficie nelle aree di pericolosità perimetrate, gli interventi dovranno essere tali da:
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
  - non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante;
  - non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o alla eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
  - garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
  - limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo;
- A.16) al fine di mantenere costanti le prestazioni massime e il working gas così come definiti negli elaborati forniti dal Proponente, durante i futuri cicli erogativi ed iniettivi la pressione di fondo non dovrà superare il suo valore originale di scoperta di 131.5 kg/cm<sup>2</sup>, mentre la pressione di testa, in funzione della densità del gas iniettato, potrà oscillare tra i 122 e i 125 kg/cm<sup>2</sup>;

***Per quanto riguarda il Monitoraggio ambientale***

- A.17) il Proponente dovrà concordare con ARTA Abruzzo il Piano di Monitoraggio sulla base di quello presentato negli elaborati di progetto, ed adottare tutte le



indicazioni relative, in particolare per quanto riguarda le componenti atmosfera e ambiente idrico;

- A.18) il Proponente dovrà provvedere al monitoraggio dei corpi idrici superficiali o di falda per l'intero periodo di esercizio concordando con l'ARTA Abruzzo i parametri da sottoporre a controllo;
- A.19) nella fase di perforazione dovranno essere rilevati ulteriori dati riguardanti sia le falde idriche superficiali eventualmente presenti che quelle più in profondità, verificando le possibili interferenze con l'opera in progetto che dovranno essere impedito;
- A.20) in fase di cantiere per la realizzazione del nuovo piazzale e delle opere di superficie dovranno essere attuate tutte le azioni utili ad evitare sollevamento e produzione di polveri;
- A.21) relativamente al monitoraggio degli impatti sulla qualità dell'aria in fase di costruzione e di esercizio:
- a) il monitoraggio delle polveri (PTS e PM 10) dovrà essere predisposto in accordo con ARTA Abruzzo e le stazioni dovranno misurare, in fase di esercizio, oltre alle polveri, anche NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub>, CO e NMVOC (Composti Organici Volatili non Metanici) relativamente alle emissioni del compressore; il numero e l'ubicazione delle stazioni di misura ed il programma di monitoraggio andranno concordati con ARTA Abruzzo;
  - b) entro un anno (primo ciclo) dall'entrata in funzionamento del nuovo impianto dovrà essere presentata ad ARTA Abruzzo e al Ministero dell'Ambiente della tutela del Territorio e del Mare una relazione aggiornata riguardante la valutazione delle emissioni sia fuggitive che puntuali del gas;
- A.22) riguardo alla pressione sonora dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite delle emissioni anche in corrispondenza dei recettori risultati più esposti, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio; nella fase di cantiere, in particolare per le trivellazioni, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere la pressione sonora entro i limiti previsti; nel caso di superamento degli stessi le attività dovranno essere fermate e le emissioni dovranno essere riportate ai limiti prestabiliti;

### ***In generale***

- A.23) la progettazione esecutiva della centrale e delle opere di superficie, dovrà essere effettuata compatibilmente con le normative tecniche vigenti relative alle costruzioni in zone sismiche e dovrà essere accertato che le fondazioni delle opere da realizzare non possano essere interessate dalle oscillazioni del livello di falda;

A.24) nel dimensionamento del rilevato della centrale dovrà essere considerato che nel caso di un eventuale evento di esondazione la presenza dello stesso può costituire ostacolo e deviazione delle acque, quindi si dovrà verificare:

- la capacità del rilevato di resistere all'onda di esondazione;
- la significatività di sottrazione di volume all'eventuale evento e la geometria delle nuove aree esondate, in assenza di interventi correttivi;
- in caso di significatività dei volumi sottratti e della loro ri-dislocazione, si dovranno prevedere idonee misure di recupero di tali volumi (fossati, vasche di laminazione, ecc);

A tal fine dovrà essere redatto, in fase di progettazione esecutiva, uno studio ad hoc in collaborazione con competenti uffici tecnici regionali e l'Autorità di Bacino;

A.25) le opere concernenti i manufatti di superficie dovranno essere realizzate in osservanza del Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" e degli strumenti di prevenzione sismica introdotti dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003;

A.26) il Proponente dovrà valutare la possibilità di utilizzare per gli usi civili e industriali, con gli idonei ed opportuni accorgimenti, l'acqua piovana, raccolta e convogliata in adeguate vasche, al fine di diminuire l'approvvigionamento previsto con autobotti;

A.27) in accordo con il Corpo Forestale della Provincia di Chieti dovrà essere realizzata una schermatura dell'area con piantumazione di alberi con disposizione a filare allo scopo di conservare il carattere rurale del paesaggio;

A.28) l'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto;

A.29) tre anni prima della prevista dismissione delle opere, il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente della tutela del Territorio e del Mare il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario del sistema.

### **Sezione B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.**

B.1) Le dimensioni della "palazzina multiuso" siano definite sulla base di un progetto esecutivo che ne precisi le funzioni evidenziando sin d'ora che la stessa andrà



anche radicalmente ridimensionata o del tutto soppressa qualora non dovesse risultare funzionale alla finalità dell'impianto;

B.2) oltre all'inerbimento delle aree interne alla recinzione e delle scarpate esterne, e alla sistemazione a verde dell'area circostante il sito con siepi di essenze autoctone, si prescrive la messa a dimora di episodici alberi di medio - alto fusto, tale da mitigare la presenza di quegli elementi tecnologici svettanti all'interno dell'impianto (candela, torcia) ed apprezzabili percorrendo la viabilità circostante.

L'alberatura si rende anche necessaria per mitigare l'impatto verso il territorio dei corpi di fabbrica, le cui facciate mal si integrano con il paesaggio agrario circostante;

B.3) la viabilità interna all'impianto sia realizzata con pavimentazione naturale in terra stabilizzata con effetto estetico di terra battuta;

B.4) la progettazione esecutiva dovrà essere sottoposta alle valutazioni delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura, e l'Arte Contemporanee del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, onde verificare l'adeguato recepimento nella stessa di quanto prescritto nei punti precedenti;

B.5) venga tenuto presente quanto segue:

- chiunque scopra fortuitamente beni immobili indicati nell'articolo 10 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. ne fa denuncia entro le ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenute;
- ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica;
- agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di beni scoperti fortuitamente;
- le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

## Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, come indicato di seguito.



**Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.**

Prescrizioni A.1a)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Prima entrata in esercizio

*Ente Vigilante:* ARTA Abruzzo o altra struttura tecnica indicata dalla Regione Abruzzo

*Enti coinvolti:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico

Prescrizioni A.1b)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Prima entrata in esercizio

*Ente Vigilante* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare

Prescrizioni A.1c) A2)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Prima entrata in esercizio

*Ente Vigilante* ARTA Abruzzo o altra struttura tecnica indicata dalla Regione Abruzzo

*Enti coinvolti* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare

Prescrizioni A.1d) A.1g) e A.4)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – fase di esercizio dell'impianto

*Ente Vigilante* ARTA Abruzzo o altra struttura tecnica indicata dalla Regione Abruzzo

*Enti coinvolti* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico

Prescrizioni A.1e)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Prima entrata in esercizio

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare

Prescrizioni A.3)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN FASE DI ESERCIZIO

*Ente Vigilante* ARTA Abruzzo

*Enti coinvolti* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare

Prescrizioni: A.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Autorità di Bacino

Prescrizioni: A.7) A.8) A.9) A.13) A.16)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare

Prescrizioni: A.12) A.14)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare

Prescrizioni: A.15)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante: Regione Abruzzo

Prescrizioni: A.10) A.17) A.18)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: ARTA Abruzzo

Prescrizioni A.19)

Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante ARTA Abruzzo

Prescrizioni A.20)

Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante ARTA Abruzzo

Prescrizioni A.21a)

Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante ARTA Abruzzo

Prescrizioni A.21b)

Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – entro il primo anno di esercizio



*Ente Vigilante:* ARTA Abruzzo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni A.22)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – in corso di realizzazione delle opere

*Ente Vigilante:* ARTA Abruzzo

Prescrizioni A.23) A.25)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* Regione Abruzzo

Prescrizioni A.24)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* Regione Abruzzo

*Enti coinvolti:* Uffici tecnici regionali e Autorità di Bacino

Prescrizioni A.26)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* ARTA Abruzzo

Prescrizioni: A.27)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM

*Enti coinvolti:* Corpo Forestale Provincia di Chieti

*Ente Vigilante:* Regione Abruzzo

Prescrizioni A.29)

*Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza:* tre anni prima della prevista dismissione delle opere

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare

Prescrizioni: A.28)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA - Prima della conclusione dei lavori

*Ente Vigilante:* ARTA Abruzzo

**Sezione B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo**

Prescrizioni: B.1) B2) B3) B4)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* Soprintendenze di settore e Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura, e l'Arte Contemporanea del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni: B.5)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

*Ente Vigilante:* Soprintendenze di settore e Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura, e l'Arte Contemporanea del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

**Art. 3 (Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Gas Plus Storage S.r.l., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti, al Comune di San Martino sulla Marrucina, Al Comune di Casacandidella, al Comune di Para Filorum Petri, al Comune di Filetto, al Comune di Vacri, al Corpo Forestale dello Stato (Comando Provinciale di Chieti), alle Autorità di Bacino di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, all'ARTA Abruzzo nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Abruzzo comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Gas Plus Storage S.r.l. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga

concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S., del Ministero per dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Abruzzo, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO  
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DEL TURISMO

